SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1565)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1981

Servizio militare femminile volontario

ONOREVOLI SENATORI. — A più di trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione e a quasi vent'anni dalla legge 9 febbraio 1963, n. 66, il problema dell'accesso della donna al servizio militare, anche se sporadicamente affrontato, non è stato risolto nella forma espressamente prevista sia dalla Carta fondamentale che dalla legge citata.

Le ragioni del ritardo sono diverse, ma non è questa la sede per analizzarle. Qui conviene attenersi alla volontà espressa dai costituenti per rendersi conto che il problema è in sè molto semplice e può essere agevolmente risolto. È sufficiente infatti rileggere gli articoli 3, 51 e 37 della Costituzione per comprendere che nella nuova società disegnata sulle rovine della guerra furono ripudiate per sempre, fra le altre, le distinzioni basate sul sesso. Oggi è innegabile che la massima parte di queste distinzioni sono state, almeno sul piano legislativo, eliminate. Non ha quindi nessuna giustificazione mantenere in vita quella che ha finora consentito di escludere la donna dal servizio militare. Ed eliminarla soltanto oggi non può essere sentito come una particolare concessione, atteso che la donna italiana ha saputo condurre lunghe ed aspre battaglie per l'attuazione del dettato costituzionale ed ha conquistato le proprie posizioni senza lasciarsi mai concedere nulla che non le spettasse come cittadino.

La volontà del costituente peraltro — occorre ricordarlo — non è soltanto quella espressa nelle formule normative e, rileggendo la verbalizzazione dei lavori in Commissione e in Assemblea, si può capire come questa volontà fosse chiara e finalizzata nell'elaborazione sia del principio di eguaglianza (art. 3) e della norma sulla parità del lavoro (art. 37), sia, e soprattutto, dell'articolo 52, di tal che, quando da alcune parti si propose un emendamento al primo comma diretto a specificare che solo ai cittadini di sesso maschile spettasse il « sacro dovere » della difesa della Patria, l'Assemblea lo respinse immediatamente, accogliendo il giudizio già negativo della Commissione, il cui relatore disse testualmente: « ... non possiamo accettarlo e non lo accettano neanche le donne, perchè, siccome esse reclamano la parità in tutto, vogliono la parità anche in questo servizio militare... ».

Dopo la legge n. 66 del 1963 il problema non è poi soltanto di attuazione della Costituzione. Con quella legge il Parlamento volle

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100) — 2-3-4

attuare i relativi princìpi costituzionali, rimuovendo gli ostacoli che ancora si frapponevano all'ammissione delle donne ai pubblici uffici, ed espressamente stabilì che, data la particolare natura del servizio militare, leggi particolari disciplinassero l'arruolamento di personale femminile nelle Forze armate.

A questo punto occorre soltanto disciplinare un accesso già programmato, il che consentirà, fra l'altro, di allineare il nostro Paese su una posizione che è da anni, e in molti casi da decenni, un dato acquisito nella quasi totalità delle nazioni più sviluppate. In ambito NATO infatti, ove si eccettuino i Paesi più piccoli, quali il Lussemburgo e l'Islanda, tutti gli altri hanno già ammesso la donna al servizio militare.

Nei paesi del Patto di Varsavia da tempo vige la normativa che consente l'arruolamento del personale femminile. Analoghe possibilità di arruolamento femminile sono previste in diversi altri Paesi, alcuni dei quali, come ad esempio la Cina ed Israele, assoggettano la donna alla coscrizione obbligatoria.

Volendo trarre insegnamento da queste esperienze, occorre rammentare che le norme di quasi tutti i Paesi citati (fatta eccezione, appunto, per Cina e Israele) ricalcano quelle previste per il paritetico personale maschile « volontario »: l'età compresa fra i 17 e i 26 anni, l'idoneità psico-fisica, il titolo di studio in funzione della categoria per la quale si concorre, l'essere nubile o quanto meno senza prole. Lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico della donna-soldato sono, quasi dappertutto, completamente parificati a quelli del personale militare maschile. Esistono naturalmente norme destinate a tutelare la particolare condizione femminile nell'espletamento del servizio. Circa i volumi organici di questa partecipazione, la percentuale si aggira, nonostante una certa tendenza degli ultimi anni all'incremento del reclutamento femminile, sul 4 per cento della forza totale alle armi, con punte che si avvicinano talvolta al 7-8 per cento, come nel caso degli USA. Per quanto infine riguarda l'impiego, si è rilevata nei Paesi esteri una costante graduale espansione degli incarichi affidati alla donna, che è tuttavia esclusa, quasi ovunque, da quelli di combattimento.

Con il presente disegno di legge si vuole dunque adempiere ad un obbligo che non è soltanto sancito dalla Costituzione, ma specificamente previsto da una legge ordinaria, e compiere un ulteriore e indispensabile passo avanti nell'acquisizione definitiva di un'esperienza già da tempo in corso nei Paesi più avanzati del mondo.

Indubbiamente il servizio militare impone sacrifici, rinunzie e severi impegni fisici. Ma non possono essere questi sacrifici e queste rinunzie a limitare l'accesso della donna al servizio nelle Forze armate.

Si rammenta in proposito che, quando nell'Assemblea costituente si trattò di formulare il primo comma dell'articolo 51 (« Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza... »), nel testo originario si era aggiunto: « conformemente alle loro attitudini ». L'onorevole Maria Federici, a nome del Gruppo parlamentare femminile, si oppose decisamente a questo inciso, facendo rilevare come non si potesse giudicare preventivamente delle attitudini delle donne senza prima metterle alla prova. E il rilievo ebbe successo, chè l'inciso originario fu sostituito con l'altro, molto più giusto e aderente allo spirito dell'articolo 3: « secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Ebbene, lo stesso rilievo torna utile oggi: non vi sono ovviamente dati di esperienza specifica del comportamento militare della donna in Italia. Questa legge consentirà di acquisirli e dall'esperienza della sua applicazione si trarranno tutti gli elementi utili nel futuro a migliorarne, se necessario, i contenuti e gli ambiti di estensione; senza dimenticare che le prove di coraggio e di abnegazione offerte dalle donne italiane nella prima guerra mondiale e nella guerra di liberazione costituiscono già una testimonianza storica della loro piena capacità di adempiere al dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

Prima di illustrare l'articolato, si segnala che la sua brevità risponde alla precisa esigenza di statuire soltanto i punti cardine

del costituendo servizio, dal momento che la disciplina degli aspetti meramente organizzativi ed esecutivi può essere demandata a successive decretazioni ministeriali.

Infatti, sancito per legge il diritto dell'ammissione della donna alla carriera militare, la soluzione dei problemi relativi alla sua utilizzazione (contingenti, ruoli, specialità, ecc.) rientra nella competenza del Ministro della difesa, come accade per l'attuale personale militare.

I punti qualificanti del provvedimento possono essere sintetizzati:

reclutamento su base esclusivamente volontaria nelle categorie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. Per quest'ultima categoria, al momento, l'arruolamento viene limitato al personale in servizio continuativo o che, in prospettiva, intenda accedere alle altre due categorie;

impiego in tutti i settori con la sola esclusione di quelli « combattenti »;

identico sviluppo di carriera attraverso l'inserimento del personale femminile nei ruoli organici del personale maschile;

stesso stato giuridico opportunamente adattato alla particolare condizione femminile;

trattamento economico, assistenziale e previdenziale identico per il personale militare di entrambi i sessi.

In particolare, per quanto attiene al contenuto del disegno di legge:

l'articolo 1 stabilisce che il servizio militare femminile è su base prettamente volontaria e può essere esplicato in qualità di ufficiale, di sottufficiale e di militare di truppa in servizio continuativo. Un apposito decreto ministeriale determinerà i requisiti fisio-psico-attitudinali per l'ammissione al servizio militare;

l'articolo 2 preclude, in sintesi, l'utilizzazione della donna solo agli incarichi e alle unità di combattimento;

l'articolo 3 estende al personale femminile la normativa vigente in campo maschile in materia di stato giuridico, di avanzamento, di trattamento economico e di disciplina. Estende, inoltre, allo stesso personale tutta la normativa in vigore nel nostro Paese a tutela della condizione femminile;

gli articoli 4 e 5 demandano a specifici decreti ministeriali la definizione delle uniformi e delle esigenze organiche nonchè delle Armi, dei corpi, dei ruoli, delle categorie, delle specialità e delle specializzazioni in cui avverranno i reclutamenti di personale femminile;

l'articolo 5 fissa, inoltre, in due anni il termine massimo entro cui dovranno essere emanati i decreti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini di sesso femminile partecipano — su base volontaria — ai concorsi ed ai corsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario nei ruoli delle Forze armate.

Il requisito dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato sarà accertato sulla base di appositi parametri e coefficienti fisici da stabilire con determinazione ministeriale.

Art. 2.

Il personale militare femminile non può essere impiegato negli incarichi e nelle unità di combattimento.

Art. 3.

Lo stato giuridico, normativo e disciplinare, nonchè il trattamento economico del personale militare femminile sono regolati dalle stesse norme in vigore per il personale militare di sesso maschile.

Ai soli fini dell'avanzamento, per il personale militare femminile appartenente ai ruoli della Marina militare non è richiesto il compimento dei periodi di imbarco previsti dalle norme in vigore.

Al personale militare femminile si estendono le norme vigenti in materia di tutela della condizione femminile.

Art. 4.

Le uniformi del personale militare femminile delle Forze armate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i pareri dei rispettivi capi di stato

maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 5.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare i necessari decreti per determinare i contingenti, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata, in cui avranno luogo i reclutamenti.

I decreti suddetti saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.